

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2468-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 21 maggio 2009 (v. stampato Senato n. 1534)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(MARONI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

(SACCONI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(PRESTIGIACOMO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(MATTEOLI)

CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

(BONDI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(LA RUSSA)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(ALFANO)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VI (Finanze), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali sul disegno di legge n. 2468. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. n. 2468.

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(SCAJOLA)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(GELMINI)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

(ZAIA)

CON IL MINISTRO DELLA GIOVENTÙ

(MELONI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 maggio 2009*

(Relatore: **TORTOLI**)

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2468 e rilevato che:

esso reca un contenuto articolato, ma sostanzialmente omogeneo, in quanto volto a definire interventi a favore delle aree colpite dal terremoto del mese di aprile, individuando strumenti e risorse necessarie a realizzare gli obiettivi; in tale ambito, rientrano dunque anche le disposizioni di carattere ordinamentale relative alla nuova disciplina fiscale dei giochi ed alla spesa sanitaria nazionale (articoli 12 e 13), quanto meno per la parte in cui contribuiscono alla copertura degli oneri, mentre non appaiono univocamente riferibili ai suddetti obiettivi né la disposizione che istituisce una nuova Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (articolo 9-*bis*, comma 6), né la disposizione riguardante il finanziamento di accordi di programma per l'attuazione di interventi agevolativi (articolo 10, comma 3); peraltro, l'ambito di applicazione delle disposizioni appare variabile in quanto alcune si applicano al territorio dei comuni interessati dal sisma « che, sulla base dei rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile abbiano risentito una intensità MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3 » (articolo 2, comma 2 e articolo 14, comma 5-*bis*); altre disposizioni fanno riferimento in generale « alla regione Abruzzo, ovvero ai comuni interessati dal sisma » (articolo 4, comma 1, lettera *a*)); l'articolo 10, comma 1-*bis*, primo periodo fa riferimento all'ambito « dei territori comunali della provincia di L'Aquila e di quelli di cui all'articolo 1 del presente decreto » ed infine, l'articolo 6, comma 3, con riguardo al rinvio delle elezioni amministrative, si riferisce alla sola provincia de L'Aquila;

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, anche di recente approvazione, che risultano in gran parte oggetto di modifiche non testuali (ad esempio, l'articolo 9-*bis*, comma 6, nel sostituire al Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche una Commissione nazionale di nuova istituzione, incide sull'articolo 23-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 112 del 2008; l'articolo 13 modifica in modo non testuale sia l'articolo 1, comma 40, della legge n. 662 del 1996, in materia di quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali, sia l'articolo 5 del decreto-legge n. 159 del 2007, in merito al tetto alla spesa farmaceutica territoriale per il solo 2009);

in ragione della situazione emergenziale da fronteggiare, il provvedimento si caratterizza come disciplina ampiamente derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate (ad esempio, all'articolo 2, comma 9; all'articolo 3, comma 5-*bis*; all'articolo 4, comma 8; all'articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6; all'articolo 10, comma 1-*bis*;

all'articolo 14, comma 1); in altri casi, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in determinati settori (ad esempio, l'articolo 2, al comma 2, richiede « il rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza sanitaria » ed al comma 4 prevede la deroga alle vigenti previsioni urbanistiche », l'articolo 16, comma 4, consente la deroga alle disposizioni sul rilascio delle certificazioni antimafia); in qualche caso, inoltre, si consente, in termini generici, di derogare alla normativa vigente (ad esempio, all'articolo 2, comma 5); in altri casi, infine, si dettano discipline speciali a carattere temporaneo, per loro natura derogatorie rispetto all'ordinamento vigente (ad esempio all'articolo 2, commi 3 e 5);

configurandosi come intervento di carattere eccezionale e straordinario, adottato in funzione dell'esigenza di dotare il soggetto pubblico di poteri e strumenti operativi, anche atipici, adeguati ad affrontare e superare situazioni di riconosciuta gravità, il decreto-legge riconosce ampi poteri di ordinanza che tuttavia non sono limitati alla sola gestione della situazione emergenziale in Abruzzo (articolo 1), ma si estendono anche alle attività di organizzazione nella medesima regione dello svolgimento del vertice internazionale denominato « G8 »; inoltre viene confermata l'operatività delle ordinanze emanate per il completamento delle opere in corso di realizzazione per il medesimo evento in Sardegna, ovvero di quelle programmate o da programmare (articolo 17, comma 2);

esso reca, all'articolo 4, comma 4, una proroga di un termine, concernente la presentazione dei piani di edilizia scolastica che risulta attualmente fissato con decreto ministeriale; trattandosi tuttavia di una proroga relativa alla sola regione Abruzzo essa risulta strettamente consequenziale alle misure di sostegno alle zone colpite dal sisma, senza che si determini alcuna incidenza diretta sulla norma di rango secondario, che reca un termine che resta valido per tutte le altre regioni;

il provvedimento, che pure introduce in massima parte misure emergenziali ed immediatamente operative, reca tuttavia alcune norme i cui effetti finali appaiono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato dalla loro entrata in vigore (ad esempio, l'articolo 4, comma 9-bis, assegna sei mesi ai Comuni per predisporre i piani di emergenza; l'articolo 11 reca un'autorizzazione di spesa a decorrere dal 2010); per tali disposizioni la rispondenza al requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, della « immediata applicabilità » delle misure disposte dal decreto, va dunque valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica di adempimenti previsti (che, nei casi di specie, non sono espressamente indicati ma solo implicitamente previsti);

in connessione all'evento calamitoso che ha colpito le zone interessate dall'appuntamento elettorale, il provvedimento detta altresì una disposizione in materia elettorale volta a differire in una data compresa tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009, lo svolgimento delle consultazioni elettorali già previste nella prossima primavera, analogamente a quanto già avvenuto in precedenti occasioni;

in ragione della predetta situazione di emergenza, il provvedimento reca anche una disposizione che richiama la sanzione penale relativa al « possesso di segni distintivi contraffatti », applicabile nel caso in cui l'indebito utilizzo del segno distintivo della Presidenza del Consiglio — dipartimento della protezione civile avvenga « nei territori in cui vige lo stato d'emergenza » (articolo 15, comma 3); tale normativa penale integra dunque una specifica disciplina per i territori interessati, la cui applicazione ha carattere temporaneo in quanto correlata al perdurare di situazioni emergenziali e che, dunque, appare suscettibile di ulteriori applicazioni in ogni area territoriale interessata ad una dichiarazione di stato di emergenza;

il decreto-legge reca una disposizione di interpretazione autentica (articolo 16, comma 6) per la quale non appare chiaro il rispetto della prescrizione della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi secondo cui « deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo »; effetto retroattivo produce, inoltre, l'articolo 7, comma 3, che modifica una disposizione della legge finanziaria per il 2007 « con effetto dal 1° gennaio 2009 »;

reca disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica o imprecisa, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare maggiormente la normativa cui si rinvia: ad esempio, l'articolo 3, comma 1-ter, introdotto durante l'iter al Senato, prevede che il saldo dei contributi e dei benefici sia vincolato alla documentazione che attesti che gli interventi siano stati realizzati ai sensi del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, senza esplicitare il riferimento all'articolo 5, relativo alle norme tecniche sulle costruzioni; ancora, all'articolo 4, comma 9-bis, il richiamo ai piani di emergenza comunale di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998 dovrebbe essere integrato con un espresso rinvio all'articolo 108 del citato decreto legislativo n. 112; all'articolo 5, comma 5, si rinvia all'articolo 240-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, mentre il riferimento corretto dovrebbe essere all'articolo 2 della legge n. 742 del 1969, integralmente sostituito dalla prima delle disposizioni richiamate; l'articolo 6, comma 4-bis, richiama i piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, che è stato recepito dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006; infine, l'articolo 16, comma 6, rinvia all'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, riferendosi però erroneamente al solo comma 6-bis e non all'intero contenuto dell'articolo 74, come sarebbe più corretto;

il provvedimento, inoltre, adotta espressioni generiche o imprecise (l'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), dispone in modo generico che l'amministratore condominiale, nel curare la ricostruzione delle parti comuni degli edifici con contributi pubblici « si avvale dell'ausilio di condomini che rappresentino almeno il 35 per cento delle quote condominiali »; l'articolo 4, comma 5, prevede che « le risorse disponibili sul bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca finalizzate agli arredi scolastici, possono essere destinate alle istituzioni scolastiche ubicate nella regione Abruzzo»; l'articolo 6, comma 1, alla lettera *l*), proroga genericamente gli « organi necessari al funzionamento degli enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma»; secondo l'articolo 14, comma 4, « le maggiori entrate rivenienti dalla lotta all'evasione fiscale, anche internazionale, derivanti da futuri provvedimenti legislativi... affluiscono ad un apposito Fondo... destinato all'attuazione delle misure di cui al presente decreto e alla solidarietà »);

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in difformità con quanto prescritto dal recente « regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione » (DPCM 11 settembre 2008, n. 170), che pure consente che taluni atti siano esentati dalla suddetta relazione; secondo l'articolo 9, comma 3, del citato regolamento, in questi casi, « la relazione illustrativa contiene il riferimento alla disposta esenzione e alle sue ragioni giustificative e indica sinteticamente la necessità ed i previsti effetti dell'intervento normativo sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dando conto della eventuale comparazione di opzioni regolatorie alternative », elementi che non sono invece rinvenibili nella relazione di accompagnamento;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) – che richiama « gli atti di cui alla lettera *c*) » – si proceda a correggere il richiamo interno in conseguenza alla soppressione della lettera *c*) dell'articolo, avvenuta nel corso dell'esame presso il Senato;

all'articolo 5, commi 3 e 10, si proceda a verificare se i rinvii in essi contenuti rispettivamente « ai provvedimenti di cui al comma 1 » ed « ai decreti di cui al comma 1 » non debbano invece riferirsi all'articolo 1, atteso che il comma 1 dell'articolo 5 sembra principalmente volto a disporre la sospensione di termini processuali;

all'articolo 6, comma 4-*bis* – ove si richiamano i piani di gestione « di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE » – si proceda ad aggiornare il riferimento normativo in relazione alla circostanza che la disposizione della citata direttiva è recepita dall'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

agli articoli 3, comma 1, 6, comma 1, e 8, comma 1 — ove si prevede che siano disposti contributi di diverso tipo ed altre misure di favore destinate alle attività produttive, alle comunità territoriali ed ai soggetti colpiti dall'evento sismico — dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificare se, analogamente a quanto disposto dall'articolo 4, anche le suddette determinazioni debbano essere assunte mediante le ordinanze di cui all'articolo 1; in particolare, all'articolo 6, comma 1, dovrebbe precisarsi anche che con i medesimi strumenti viene fissata la durata della sospensione, ivi prevista, di numerosi termini concernenti adempimenti onerosi per gli enti pubblici, le famiglie, i lavoratori e le imprese, sospensione che attualmente è invece indeterminata;

all'articolo 10, comma 1-*ter* — ove si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze « l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 1-*bis*, di un regime fiscale di incentivazione » — dovrebbe precisarsi in che termini opera il suddetto meccanismo alternativo, chiarendo in particolare se la scelta sia discrezionalmente rimessa al Ministro oppure derivi da altre circostanze, quale potrebbe essere la constatata impossibilità di istituire le zone franche urbane previste appunto dal citato comma 1-*bis*;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 15 — il cui comma 2 riserva l'uso del logo e della denominazione « Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della protezione civile » esclusivamente « agli operatori ad esso appartenenti » e che, al comma 3, prevede la punibilità, ai sensi dell'articolo 497-*ter* del codice penale, di chiunque utilizzi indebitamente il suddetto segno distintivo « nei territori in cui vige lo stato d'emergenza » — dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare, in primo luogo, l'ambito soggettivo di applicazione, al fine di chiarire se il segno distintivo in oggetto possa essere utilizzato anche dalle organizzazioni di volontariato, atteso che il DPCM 11 ottobre 2002 consente che possano fregiarsi dell'emblema rappresentativo del Dipartimento della protezione civile anche gli appartenenti ad associazioni di volontariato di protezione civile inserite in appositi elenchi o registri, regionali o nazionali; inoltre, dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare se limitare la fattispecie penale in ragione di una specifica motivazione della dichiarazione dello stato di emergenza, analogamente a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 172 del 2008, che individua una specifica normativa penale applicabile esclusivamente « nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti »; infine, dovrebbe chiarirsi se con il richiamo all'articolo 497-*ter* del codice penale si preveda anche l'applicazione dell'aggravante prevista dall'articolo 497-*bis*, secondo comma (« la pena è aumentata da un terzo alla metà

per chi fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale »).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2468 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile »,

considerato che le disposizioni da esso recate sono nel complesso riconducibili alla materia « protezione civile », che il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,

tenuto conto che l'attuazione di molte disposizioni del decreto-legge in titolo è rimessa ad ordinanze di necessità ed urgenza del Presidente del Consiglio dei ministri che sono emanate, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 112 del 1998, d'intesa con le regioni interessate,

ricordato che la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia sottolinea come il « nucleo essenziale delle attribuzioni regionali » viene salvaguardato dalla legge n. 225 del 1992, che reca « Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile », attraverso la « previsione di adeguate forme di leale collaborazione e di concertazione nella fase di attuazione e organizzazione delle attività di protezione civile » nonché attraverso la configurazione di un potere di ordinanza, eccezionalmente autorizzato dal legislatore statale, ben definito nel contenuto, nei tempi e nelle modalità di esercizio,

rilevato, al riguardo, che il decreto-legge n. 39 del 2009 rimette allo strumento dell'ordinanza di necessità ed urgenza una serie di interventi da adottare a seguito degli eventi sismici del mese di aprile 2009 nella regione Abruzzo, ivi compresa la disciplina di investimenti immobiliari, per il periodo 2009-2012, per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili localizzati nei territori dei comuni colpiti dal sisma (articolo 14, comma 3),

evidenziato, altresì, che in taluni casi (articolo 3; articolo 6, comma 1; articolo 8, commi 1 e 2) il decreto-legge non specifica il soggetto e il provvedimento cui è demandata l'attuazione,

sottolineato che agli articoli 11, 14, comma 4, e 17, comma 4, si prevede l'istituzione di fondi senza tuttavia determinarne le modalità di gestione o la specifica destinazione,

tenuto conto che l'articolo 17, comma 2, stabilisce che le ordinanze adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2007, recante « Dichiarazione di “grande evento” relativa alla Presidenza italiana del G8 nell'anno 2009 », continuino ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna, nonché di quelle « ivi da programmare », nei limiti delle risorse rese disponibili dalla regione Sardegna e dagli enti locali per la diversa localizzazione del Vertice G8,

rilevato inoltre che l'articolo 15, comma 3, introduce una disciplina penale applicabile nelle sole zone del territorio nazionale che siano oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza, differenziando in tale modo il trattamento penale applicabile a comportamenti di fatto del tutto identici sulla base del *locus commissi delicti*,

ricordato, peraltro, che la previsione di una specifica norma penale applicabile solo in alcune parti del territorio nazionale in connessione con la dichiarazione dello stato di emergenza è già contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania),

evidenziato che l'articolo 10, comma 5-*bis*, rimette ad un decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Commissario delegato, l'individuazione degli interventi cui destinare le risorse derivanti dalla riduzione della dotazione del Ministero della difesa per le celebrazioni della festa della Repubblica per il 2009, senza tuttavia specificare il contenuto e la tipologia di tali interventi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) agli articoli 3, 6, comma 1, e 8, commi 1 e 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare il soggetto e il provvedimento cui è demandata l'attuazione dei relativi interventi;

b) all'articolo 10, comma 5-*bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare il contenuto e la tipologia degli interventi ivi previsti, al fine di chiarire la competenza del Ministro della difesa nell'individuazione degli stessi, eventualmente prevedendo il concerto con gli altri Ministri interessati;

c) agli articoli 11, 14, comma 4, e 17, comma 4, si valuti l'opportunità di individuare le modalità di gestione e la specifica destinazione dei fondi di cui si prevede l'istituzione, anche al fine di

consentire il rispetto del principio di leale collaborazione nelle materie di competenza concorrente e residuale;

d) all'articolo 14, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere uno strumento normativo più idoneo per la disciplina di investimenti immobiliari, per il periodo 2009-2012, per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili localizzati nei territori dei comuni colpiti dal sisma;

e) all'articolo 17, comma 2, in considerazione delle previsioni che disciplinano i presupposti per l'adozione delle ordinanze di necessità ed urgenza, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere nel testo la previsione in base alla quale le ordinanze adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2007, recante « Dichiarazione di "grande evento" relativa alla Presidenza italiana del G8 nell'anno 2009 », continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere « da programmare » nella regione Sardegna, oltre che di quelle in corso di realizzazione e programmate nella medesima regione.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

preso atto delle modifiche apportate dal Senato all'articolo 5 del decreto-legge;

per quanto attiene alle parti di competenza della Commissione Giustizia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici

nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, approvato dal Senato;

segnalato in particolare l'articolo 17, relativo allo svolgimento del Vertice G8 nella regione Abruzzo e finalizzato a disciplinare la rilocalizzazione delle opere dalla regione Sardegna alla città di L'Aquila;

osservato in generale che la decisione sullo svolgimento del Vertice a L'Aquila in conseguenza degli eventi sismici del mese di aprile è stata accolta con favore da tutti i Paesi membri del G8, accomunati dalla volontà di promuovere con determinazione l'opera di ricostruzione e la ripresa dell'economia abruzzese;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (C. 2468 Governo, approvato dal Senato);

premesso che i reparti del Genio militare sono stati chiamati a concorrere alle attività svolte dalla Protezione civile nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto;

considerato che:

i predetti reparti, per corrispondere in modo efficace alle richieste della Protezione civile, penalizzando il meno possibile le attività d'istituto in corso, dovrebbero poter continuare ad avvalersi,

almeno fino al 31 dicembre 2009, della manodopera occasionale di provata efficacia e affidabilità, il cui contratto di lavoro risulti in scadenza nell'anno 2009;

tale possibilità, tuttavia, risulta al momento parzialmente preclusa dall'articolo 49, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha esteso ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni il limite di durata — pari a 36 mesi nell'ultimo quinquennio — stabilito, per i contratti stipulati nel settore privato, dall'articolo 5, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 368 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

rilevata pertanto l'opportunità di derogare al citato limite mediante l'inserimento nel presente decreto di una disposizione che consenta, a valere sulle disponibilità esistenti nell'ambito delle risorse destinate per l'anno 2009 all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta da parte del Genio militare, la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2009 — anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008 — dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza nel medesimo anno, relativi ai lavoratori assunti dallo stesso Genio militare;

valutate, infine, positivamente le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, 7, comma 1, e 10, comma 5-*bis*, del presente decreto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, all'articolo 7, dopo il comma 4-*bis* il seguente: « 4-*ter*. Per le esigenze connesse alle attività svolte dalla Protezione civile nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza nell'anno 2009, relativi ai lavoratori assunti dal Genio militare, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 dicembre del medesimo anno, nell'ambito delle risorse già destinate per l'anno 2009 all'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta da parte del Genio militare e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 2468, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 39 del 2009, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il riferimento alla lettera *c)* del medesimo comma, la quale è stata soppressa nel corso dell'esame al Senato, con quello al comma 1-*bis*, introdotto dall'altro ramo del Parlamento, al fine di estendere agli atti previsti dal predetto comma 1-*bis* le agevolazioni tributarie contemplate dalla stessa lettera *d)*;

b) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, la quale prevede la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, nonché di immobili ad uso non abitativo distrutti o danneggiati, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio che tale beneficio è equivalente a quelli previsti per gli immobili di prima abitazione;

c) con riferimento all'articolo 3, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge, il quale reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale escussione della garanzia statale sui finanziamenti contratti dalle banche con la Cassa depositi e prestiti S.p.a., per la concessione di finanziamenti a favore di persone fisiche, finalizzati alla ricostruzione, la riparazione o la sostituzione di immobili adibiti ad abitazione principale distrutti dal sisma, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire il riferimento all'unità previsionale di base 3.2.4.2, la quale non risulta più presente nel bilancio dello Stato a seguito della riclassificazione operata a partire dal 2008, con quello all'unità revisionale di base 8.1.7, nella quale è confluito il capitolo 7407, ove è appostato lo stanziamento per gli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di disposizioni legislative;

d) con riferimento all'articolo 6, il quale prevede, tra l'altro, la sospensione dei termini di versamento relativi ad entrate di competenza di società municipalizzate, valuti la Commissione di merito

l'opportunità di individuare meccanismi atti a salvaguardare gli equilibri finanziari delle predette società nel periodo di vigenza della sospensione;

e) con riferimento all'articolo 10, comma 1-ter, il quale istituisce un regime tributario di incentivazione alternativo a quello di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se tale regime si applichi alle medesime tipologie di soggetti (piccole e microimprese, titolari di reddito di lavoro autonomo) cui si applicano le disposizioni in materia di zone franche urbane richiamate dal comma 1-bis;

f) con riferimento all'articolo 10, comma 1-ter, lettera a), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra la parte della lettera che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni d'imposta 2009-2012, con quella che prevede l'esclusione dal reddito d'impresa delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari, in quanto tale ultima previsione risulterebbe sostanzialmente inutile, essendo il reddito d'impresa già escluso, per il periodo indicato, dalla formazione dell'imponibile;

g) con riferimento all'articolo 10, comma 1-ter, lettera b), la quale stabilisce che l'IVA non è dovuta per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se tale previsione debba intendersi come esenzione dall'IVA, ai fini della determinazione del *pro-rata* di indetraibilità per il soggetto cedente;

h) con riferimento all'articolo 10, comma 1-ter, lettera c), la quale prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi onerosi di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni interessati dagli eventi sismici, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'applicazione in misura fissa anche dell'imposta ipotecaria e catastale;

i) valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire l'esenzione, ai fini delle imposte sui redditi, delle plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, realizzate mediante la cessione a titolo oneroso dei terreni edificabili sottostanti agli immobili adibiti ad abitazione principale distrutti dal sisma;

l) con riferimento all'articolo 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i decreti dirigenziali previsti dal comma 1 siano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti;

m) con riferimento all'articolo 12, comma 1, lettera i), alinea e numero 4), che prevedono un rafforzamento dei poteri di controllo dei concessionari della rete telematica cui sono collegati gli apparecchi di gioco, e, contestualmente, l'esclusione delle sanzioni relative ad

irregolarità riscontrate dagli stessi concessionari, con specifico riferimento alle responsabilità previste dall'articolo 39-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 269 del 2003, per gli illeciti accertati con le modalità appena richiamate, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire meglio la portata della predetta esclusione, in particolare se debba intendersi nel senso che, qualora i controlli svolti dal concessionario di rete portino a riscontrare irregolarità, sia esclusa la responsabilità solidale del medesimo concessionario, altrimenti prevista in taluni casi dal citato comma 2 dell'articolo 39-*quater*.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo del decreto-legge n. 39 del 2009, già approvato dal Senato della Repubblica, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

rilevato che il provvedimento presenta misure per agevolare lo sviluppo economico e sociale dei territori colpiti dal sisma con la finalità di consentire la ripresa delle attività economiche, oltre che misure di indennizzo per la riparazione e ricostruzione di beni immobili distrutti o inagibili;

rilevata altresì l'opportunità che nell'opera di ricostruzione degli edifici pubblici e privati nei territori colpiti sia incentivata l'utilizzazione di tecniche costruttive ecocompatibili, delle energie rinnovabili e dei sistemi di cablatura dei servizi di telecomunicazione;

considerato che lo stesso provvedimento, all'articolo 10, prevede specifiche misure a favore delle imprese,

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, relativamente ai contributi destinati alle attività produttive, si rileva la genericità della formulazione, in quanto mancano indicazioni chiare sulle procedure e sull'entità dei contributi destinati alla ricostruzione degli immobili industriali e commerciali danneggiati o distrutti;

b) all'articolo 6, comma 1, lettera l), potrebbero insorgere dubbi interpretativi stante la genericità della formulazione utilizzata nella norma, che fa riferimento ad « enti impegnati nel rilancio delle attività produttive e per la ricostruzione dei territori » senza fornire ulteriori elementi identificativi;

c) all'articolo 10, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere come obbligatoria e non meramente eventuale l'istituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di un'apposita sezione per la concessione gratuita di garanzie sui crediti bancari per le piccole e medie imprese e per gli studi professionali ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici;

d) sempre all'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un contributo agli interessi sui crediti a medio termine erogati dalle banche, in modo tale da agevolare le imprese per il pagamento di fatture commerciali emesse a loro carico a partire dal sessantesimo giorno precedente l'evento sismico; valuti inoltre l'opportunità di prevedere la sospensione delle revoche dei finanziamenti a breve, erogati dalle banche e dagli altri intermediari abilitati, per garantire gli affidamenti in corso;

e) valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire una norma che acceleri la bonifica dei siti inquinati abruzzesi individuati come siti di interesse nazionale anche al fine di una loro reindustrializzazione;

f) valuti infine la Commissione di merito la possibilità di prevedere modalità di riscossione delle bollette energetiche nei territori colpiti dal sisma affinché non siano contabilizzati i mesi trascorsi dai cittadini fuori dalle proprie abitazioni.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, approvato dal Senato, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

considerato che il provvedimento, adottato in primo luogo per fronteggiare l'emergenza conseguente al drammatico evento occorso nell'aprile di quest'anno in diverse aree della regione Abruzzo, persegue anche l'obiettivo di avviare in quelle zone la ricostruzione delle abitazioni e degli uffici pubblici, nonché la ricostituzione del tessuto economico e sociale;

osservato come il testo approvato dal Senato configuri uno sforzo concreto per porre le condizioni per una ripresa delle attività nell'intero territorio regionale;

valutate positivamente le disposizioni in materia previdenziale, di più diretto interesse della XI Commissione, contenute in particolare all'articolo 6, comma 1, lettera g), e all'articolo 8, comma 1, lettera c), in materia di sospensione del versamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

apprezzate, inoltre, le importanti misure di sostegno sociale a favore di categorie particolarmente svantaggiate, come donne madri, anziani, bambini, mediante la previsione dell'attivazione di servizi socio-educativi, nonché gli interventi di natura occupazionale a favore di lavoratori precari che operano in determinati settori, attraverso la concessione di un indennizzo e la proroga dei relativi contratti, subordinata alla presenza di particolari requisiti temporali e finanziari;

auspicata, a tal fine, l'estensione dei benefici previsti dal presente provvedimento — nei tempi che si riterranno più opportuni — a tutte le aree territoriali colpite dal sisma, anche a quelle interessate in misura meno violenta rispetto alla zona del cosiddetto « cratere », con specifico riferimento alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al sostegno del tessuto economico-produttivo delle aree predette;

segnalata l'opportunità di dare a regione ed enti locali la facoltà di assumere personale qualificato per la ricostruzione, nel rispetto delle norme vigenti, non soltanto sotto il profilo antisismico e architettonico, ma anche sotto quello dell'accessibilità;

considerata l'opportunità di valutare che la decisione di spostare a L'Aquila lo svolgimento della riunione del G8 — inizialmente programmata per il mese di luglio nell'isola sarda della Maddalena — motivata dall'esigenza di concentrare risorse utili nella regione

abruzzese e di calamitare l'attenzione mondiale sulla ricostruzione di tale territorio, non pregiudichi in alcun modo la salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi della Sardegna, atteso anche che lo stesso articolo 17 del presente provvedimento — di cui sarebbe auspicabile un miglioramento — prevede, proprio a tal fine, il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nelle regione Sardegna;

sottolineata, infine, l'esigenza di garantire, nella fase di concreta attuazione degli interventi, idonee misure di prevenzione e criteri rigorosi ai quali attenersi nella ricostruzione e nella messa in sicurezza degli edifici esposti al rischio del sisma;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il disegno di legge C. 2468 Governo, approvato dal Senato, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito la congruità delle misure previste all'articolo 6, comma 1, lettera *q*), in merito alle modalità di attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari nei limiti delle risorse individuate all'articolo 13, comma 3, lettera *b*), pari a 40 milioni di euro, sia rispetto al *deficit* sanitario pregresso che all'incremento *extra* della spesa sanitaria legato alle misure emergenziali sanitarie e sociosanitarie rese necessarie in conseguenza del sisma;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di incrementare le risorse previste al comma 2 dell'articolo 8, al fine di sostenere un rapido ed efficace recupero delle condizioni di vita e di lavoro, nonché

di coesione sociale delle famiglie residenti nei territori colpiti dal sisma;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riconsiderare alcune delle misure previste all'articolo 13, che recepiscono, con alcune aggiunte e modifiche, quanto concordato tra Governo, regioni e rappresentanti del settore farmaceutico nel tavolo di confronto del 15 ottobre 2008 e che — pur evidenziando la volontà del legislatore di sottolineare il carattere diseconomico e distorsivo del fenomeno degli *extra* sconti e l'intenzione di evitare, attraverso l'adozione di un sistema sanzionatorio, il ripetersi dello stesso — potrebbero tuttavia risultare non perfettamente idonee a contenerne gli effetti distorsivi.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 2468 Governo, di conversione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, approvato dal Senato, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera e su cui la Commissione ha reso parere il 13 maggio 2009 alla 13^a Commissione del Senato;

rilevate le modificazioni apportate al testo del provvedimento nel corso dell'esame al Senato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 2 sia previsto il diretto coinvolgimento degli enti locali interessati nell'adozione degli atti con i quali si definisce l'ambito di applicazione della disciplina ivi richiamata in conformità al piano territoriale regionale, con specifico riferimento ai compiti di ripianificazione del territorio comunale, ai sensi del comma 12-*bis* dell'articolo 2;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, all'articolo 8, l'opportunità di stabilire che gli interventi per la costruzione e l'attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia, di residenze per anziani e per lo svolgimento di altri servizi sono attuati nel rispetto delle competenze riconosciute alle autonomie territoriali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

